

STATUTO

KAROL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA MARRA
17

Numero REA: RC - 167138

Codice fiscale: 92054210809

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" All'atto N. 17403 di Raccolta

STATUTO della "KAROL SERVICE società cooperativa sociale"

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – È costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché ai sensi dell'articolo. 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto applicabili dalle norme contenute nel D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, una società cooperativa a mutualità prevalente, denominata "**KAROL SERVICE società cooperativa sociale**", regolata dal presente statuto e, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa ha sede in **REGGIO CALABRIA** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 2 – La cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogato, una o più volte, con decisione dei soci a termini di legge, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - La cooperativa, che ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.lgs 4 dicembre 1997 n.460, è da considerarsi in ogni caso quale Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), non prosegue fini speculativi o di lucro, è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall'art 2512 del codice civile ed ha lo scopo di proseguire l'interesse gene-

rale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso **la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate con collegamento funzionale tra le dette attività di diverso tipo e separazione della gestioni relative alle attività stesse.**

La cooperativa può operare anche con terzi; le condizioni di detti rapporti verranno determinate dall'organo amministrativo, valutate le esigenze della cooperativa stessa. I soci possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Considerata l'attività mutualistica e gli scopi di utilità sociale come sopra definiti, e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, la cooperativa si propone lo svolgimento, sia direttamente, sia stipulando apposite convenzioni con Enti Pubblici Territoriali, delle seguenti attività:

1) GESTIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI, come previsto dalla lettere a) dell'art 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ed in particolare svolgimento delle seguenti attività:

a) Dare assistenza sociale, educativa ed economica a soggetti in condizioni di svantaggio e/o di disagio attraverso la realizzazione di case-famiglie, comunità alloggio e spazi che favoriscono l'aggregazione, nonché l'inserimento e/o reinserimento della persona nel tessuto familiare e sociale;

b) Promuovere iniziative di carattere socio-culturale atte a favorire una maggiore conoscenza e sensibilizzazione sulla condizione dell'uomo e delle

	sue interazioni, attraverso la costituzione di un centro studi, ricerche e	
	progetti, l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione ed	
	aggiornamento, la realizzazione di pubblicazioni e ogni altra forma idonea	
	allo scopo, nonché attraverso la gestione di attività di formazione anche	
	sotto forma di dopo scuola per ragazzi in età pre-scolare e scolare;	
	c) Reinserire socialmente, promuovere ed elevare economicamente e	
	culturalmente minori, donne in situazioni di disagio personale e familiare,	
	handicappati, disabili ed anziani;	
	d) Qualificare o riqualificare professionalmente soci e non soci;	
	e) Svolgere qualsiasi attività ritenuta utile o necessaria alla tutela delle	
	pari opportunità delle donne nel settore lavorativo e sociale;	
	f) Svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile o necessaria alla tutela	
	degli interessi e alla soluzione dei problemi di soggetti in condizione di	
	svantaggio, di disagio ed in qualsiasi altra condizione lesiva della dignità	
	della persona;	
	g) Svolgere ogni attività utile nell'ambito della prevenzione primaria e	
	secondaria in campo minorile attraverso la realizzazione e l'offerta di servi-	
	zi anche ad elevato contenuto innovativo e sperimentale;	
	h) Svolgere ogni attività diretta alla promozione della persona, della fa-	
	miglia e della coppia, operando nell'ambito della prevenzione e cura degli	
	stati di disagio anche attraverso consulenze, terapie, servizi di mediazione	
	del conflitto coniugale e /o genitoriale;	
	i) Offrire consulenza in ambito sociale, sanitario ed educativo a perso-	
	ne, Enti ed Organizzazioni a carattere pubblico e privato;	
	j) Svolgere attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e	

l'oggetto sociale sopra enunciati attribuendo alle stesse una valenza educativa terapeutica, di promozione e diritto alla mobilità mediante la gestione di servizi di trasporto singoli e collettivi;

k) Svolgere e sviluppare tutte le attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali, anche attraverso la costruzione e l'acquisto di immobili ed attrezzature necessari atti agli scopi previsti.

2) SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSE FINALIZZATE ALL'INSESRMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, come previsto dalla lettera b) dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ed in particolare tutte le attività in stretto collegamento funzionale con la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi sopra indicati, nonché le seguenti altre attività:

a) Manutenzione del verde, di giardini, di parchi, di strade e di aiuole; potatura e sfascio di erba, potatura di siepi e di alberi, diserbo, manutenzione di tappeti erbosi; piccole manutenzioni e riparazioni edili ed affini, pitture e decorazioni;

b) Consegna di documenti a domicilio e servizi di pony express;

c) Affissione di manifesti e gestione di spazi pubblicitari; pulizia, manutenzione ed eventuale gestione di impianti sportivi e di lidi per la balneazione;

d) Pulizia e manutenzione di edifici pubblici e privati, di torrenti, spiagge, lidi, arsenali, strade, piazze, stazioni ferroviarie, sale e luoghi di attesa e di ritrovo; realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;

e) Gestione di cimiteri (con particolare riguardo alla pulizia, alla manu-

	tenzione del verde, al servizio di tumulazione e di esumazione e di apertura e chiusura al pubblico);	
	f) Servizi di censimento e di rivelazione dati, rifacimento e manutenzione dei numeri civici e della toponomastica;	
	g) Servizi di scuolabus; servizi di trasporto di persone anziane, malate, disabili e handicappate;	
	h) Servizi di portierato e di vigilanza di edifici pubblici e privati; gestione di centralini telefonici;	
	i) Realizzazione di lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi; esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio; gestione di servizi di protezione civile; ripopolamento faunistico venatorio;	
	j) Gestione di strutture ricettive e di accoglienza quali ostelli, campeggi, rifugi ect.;	
	k) Disbrigo di pratiche amministrative presso uffici pubblici e privati;	
	l) Organizzazione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, asili nido, scuole materne, aree verdi attrezzate, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambini possono ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità;	
	m) Organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, d'animazione e spettacolo;	
	n) Realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche attraverso: centri ri-	

7 di 28

	consegna a domicilio; gestione mense aziendali e scolastiche, ristorazione	
	collettiva;	
	v) Servizi di custodia, pulizia e trasporto di beni culturali e ambientali;	
	w) Gestione di allevamento animali e di macelli pubblici;	
	x) Attività di guide turistiche e naturalistiche, nonché formazione delle	
	figure di guida dello Stretto di Messina;	
	y) Promozione e gestione di attività di ecoturismo, conoscenza e cultu-	
	ra, attraverso l'organizzazione di propri pacchetti turistici.	
	z) Autotrasporto merci su strada per conto proprio e per conto terzi; atti-	
	vità di logistica e spedizioni merci; attività di magazzinaggio; gestioni ar-	
	chivi; centro elaborazioni dati; attività di facchinaggio e traslochi; la com-	
	mercializzazione e la gestione di attrezzature ed impianti, volti al recupero,	
	al trattamento, al compattamento ed allo smaltimento dei rifiuti urbani;	
	raccolta, commercio dei rifiuti con possibilità di detenzione degli stessi; at-	
	tività di sensibilizzazione e di promozione per lo sviluppo del sistema di ri-	
	ciclaggio rifiuti;	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa potrà porre in es-	
	sere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e con-	
	trattuali utili o necessarie, chiedere ed ottenere mutui, contributi, agevola-	
	zioni e provvidenze, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, Re-	
	gioni, Province e Comuni, promuovere e gestire corsi di consulenza, di	
	perfezionamento, di formazione professionale e di riconversione per lavo-	
	ratori e disoccupati, finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato o dagli Enti	
	locali, e potrà, altresì, integrare – in modo permanente o secondo contin-	
	genti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi,	

promuovendo ed aderendo a Consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa aderisce all'Unione Nazionale Cooperative Italiane (U.N.C.I.).

TITOLO III

SOCI

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 5 – Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci prestatori – che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) Soci volontari – che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la partecipazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni, economiche, sociali e professionali.

Possono essere soci lavorativi tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendo maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare attivamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare al raggiungi-

	mento degli scopi sociali.	
	Le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	Art. 6 – Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo della società, contenente i seguenti elementi:	
	a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;	
	b) L'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;	
	c) I motivi della richiesta e la categoria di soci alla quale chiede di essere iscritto;	
	d) L'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	e) Dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto sociale ed i regolamenti e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) Espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;	
	g) Ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.	

Art. 7 – La delibera di ammissione è adottata dall’Organo Amministrativo.

L’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare l’interesse dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

L’organo amministrativo, accerta l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta dalla cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata agli interessati e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, possono chiedere che sull’istanza si pronunzi l’assemblea. L’assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 – Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE – MORTE del SOCIO

Art. 9 – La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per cau-

sa di morte.

Art. 10 – Oltre che nei sensi previsti dalla legge (art. 2437 e art. 2530 l'ultimo comma del codice civile, art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003), può recedere il socio:

- Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- Che, anche temporaneamente, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi della cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare ricorso al collegio arbitrale previsto nel presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Non è ammesso il recesso parziale.

Art. 11 – L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'art. 2531 del codice civile (mancato pagamento delle quote sottoscritte), può essere deliberata dall'organo amministrativo:

- a)** Per gravi inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- b)** Per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla so-

13 di 28

se del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitamento al socio, diventa operativo. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 – In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto del rimborso delle quote sottoscritte e interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, e ne facciano richiesta, subentrano, previa deliberazione dell'organo amministrativo, nella partecipazione del socio defunto. In tal caso, in presenza di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che partecipazione sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 15 – I soci receduti, i soci esclusi e gli eredi del socio defunto decadono dal diritto al rimborso delle quote di partecipazione versate e degli altri diritti loro spettanti ove la relativa richiesta non sia stata prodotta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote di partecipazione per le quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per

il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio receduto, il socio escluso e gli eredi del socio defunto sono responsabili verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote di partecipazione.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote di partecipazione del medesimo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 16 – Il patrimonio della società è costituito:

a) Dal capitale sociale rappresentato dall'ammontare delle partecipazioni dei soci, costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 25 (venticinque);

b) Dalla riserva ordinaria legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e col valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

c) Dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci a tale titolo;

d) Dalla riserva straordinaria;

e) Da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci rispondono soltanto nei limiti del capita-

	le sottoscritto.	
	Le riserve non possono essere distribuite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 17 – Il versamento del valore delle quote di partecipazione sottoscritte deve essere effettuato in unica soluzione entro un anno dalla deliberazione di ammissione. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota e contestualmente al versamento della stessa, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Art. 18 – Le quote di partecipazione non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il cognome, il nome, generalità e la residenza dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti, il prezzo pattuito per la cessione e le modalità di pagamento.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre opposizione al Tribunale. È escluso in tal ca-	

so il ricorso al collegio arbitrale previsto nel presente statuto.

Art. 19 – L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei modi e con l'osservanza delle norme legali e tributarie vigenti.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalati dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) Almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) Una parte a rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) Una parte, non inferiore al 3% (tre per cento), ai Fondi Mutualistici

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 del-

la predetta legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) Una parte ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore all'interesse massimo per i buoni postai fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili al fine di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'organo amministrativo che redige il bilancio d'esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, che potrà avvenire mediante: integrazione dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale,

emissione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 – Sono organi della società:

- a)** L'Assemblea dei soci;
- b)** L'Amministratore Unico o alternativamente il Consiglio di Amministrazione;
- c)** Il Collegio sindacale, se nominato.

Art. 21 – La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché in Italia) e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima). L'avviso della convocazione deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni.

Art. 22 – L'assemblea:

- 1)** Approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- 2)** Proceda alla nomina degli amministratori;
- 3)** Proceda alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4)** Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- 5)** Approva i regolamenti interni;
- 6)** Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi previsti dal precedente art. 19.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. ==

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti nell'art. 2365 del codice civile.

Art. 23 – In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sia presente la maggioranza di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti un terzo dei soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 codice civile, col voto favorevole di

una maggioranza che rappresenti un terzo dei voti dei soci.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale (composto dai soci aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 2538 del codice civile) e tutti gli amministratori e sindaci (questi ultimi se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 24 – Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci come previsto dall'art. 2538 del codice civile.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 25 – Hanno diritto al voto, nelle assemblee, i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo ed il valore della quota di partecipazione posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, e che non sia amministratore o sindaco, né dipendente della società. La delega deve essere data per iscritto. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe devono essere menzionate ne verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 26 – L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedi-

mento di quest'ultimo dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza di tutti i soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario, e, quando occorre, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee, le cui deliberazioni importino modifiche dello statuto, deve essere redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolare costituzione dell'assemblea medesima, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Art. 27 – La società è amministrativa, alternativamente, secondo deliberazione dell'assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei suoi membri deve essere scelta fra i soci cooperatori e gli altri membri possono essere anche non soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed even-

tualmente il vice presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 28 – L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci e salvi i limiti indicati in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori indicati nell'art 2381 del codice civile, né i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L'organo amministrativo può anche conferire procure e mandati per singoli atti o per categorie di atti.

Art. 29 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove purché nell'ambito della Provincia in cui la società ha la sede legale, dal Presidente , tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui delibe-

24 di 28

rite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e mandatarî speciali, se nominati.

Art. 31 – Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata dall'art. 2477 e seguenti nel codice civile; la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

Il collegio sindacale, se nominato, sarà composto di tre sindaci effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti, tutti nominati dall'assemblea dei soci.

I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile e pertanto deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 – L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 33 – In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- A rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed eventualmente rivalutato;
- Al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO VIII

CONROVERSIE

Art. 34 – Le controversie o contestazioni che dovessero sorgere fra i soci o tra alcuni di essi e/o loro eredi e la società in dipendenza del presente statuto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere rimesse al giudizio di tre arbitri, che dovranno essere nominati, fra professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dottori e ragionieri commercialisti e notai, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, dal Presidente della Camera di Commercio della provincia in cui ha sede la società, salva la successiva richiesta al Presidente del Tribunale in caso di mancata nomina.

Il collegio arbitrale deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile.

Si osservano in ogni caso le norme inderogabili di cui agli art. 34, 35 e 36 del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

Art. 35 – Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti con la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea, che delibererà con le maggioranze previste per l'assemblee straordinarie.

[illegible]

[illegible]